

Dpcm 18 ottobre 2020

CHIUSURA AL PUBBLICO DI STRADE E PIAZZE. Nei centri urbani, l’Autorità locale potrà disporre, dopo le ore 21,00, la chiusura al pubblico di strade e piazze dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Si tratta di una disposizione di non facile applicazione, poiché, se si intende garantire l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti (fra i quali dovrebbe rientrare il commercio al dettaglio ma, in senso lato, anche l’attività dei pubblici esercizi - non potendosi ritenere che venga impedito l’accesso ai ristoranti, ai bar ed agli esercizi di ristorazione in genere, la cui attività è limitata ma non impedita – ciò che potrà conseguire al divieto è esclusivamente un intervento degli organi di vigilanza teso a impedire o “sciogliere” gli eventuali assembramenti.

2. LIMITAZIONE ORARIA PER SALE GIOCHI E SCOMMESSE. Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite solo dalle ore 8,00 alle ore 21,00, a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Non si ritiene che la limitazione riguardi l’attività di intrattenimento e gioco svolta all’interno di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, rivendite di tabacchi o esercizi ricettivi o commerciali, considerato che la norma si riferisce “a sale giochi e sale scommesse”, non all’attività di gioco in sé, ovunque essa sia consentita. Trattasi comunque di argomento meritevole di chiarimenti da parte del Governo.

3. DIVIETO DI ORGANIZZAZIONE DI SAGRE E FIERE “ DI COMUNITA’ ”. La norma vieta le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Non sussistendo una definizione, nell’ordinamento, di “fiere di comunità”, si potrebbe desumere (ma riterremmo indispensabile un chiarimento da parte del Governo) che, oltre alle sagre (la cui connotazione è individuabile perché solitamente istituite a livello locale per promuovere il consumo di determinati prodotti tipici e locali attraverso l’acquisto e la degustazione sul posto), la nuova disposizione intenda vietare fiere locali aperte al pubblico dei comuni cittadini, che si distinguono dalle menzionate manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, normalmente aperte e dedicate ad operatori commerciali e/o professionali per la promozione di particolari prodotti e servizi.

4. **LIMITAZIONI PER GLI ESERCIZI DI RISTORAZIONE.** Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;

La norma consente che il servizio di ristorazione, ergo la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, possa svolgersi con consumo al tavolo (in qualunque attività della ristorazione che disponga di tavoli al servizio dei clienti, dunque sia in ristoranti che in bar, pasticcerie, gelaterie, pizzerie, rosticcerie, ecc.) dalle ore 5,00 alle ore 24,00 (si risolve così il problema della riapertura dell'attività di ristorazione nell'esercizio dopo l'interruzione delle 24,00), ma con un massimo di sei persone per tavolo (ciò comporta che gli esercizi che dispongono di tavoli di misure tali da consentire la seduta di più di sei persone dovranno comunque limitarne l'uso a non più di sei clienti).

Gli esercizi che non prevedano il consumo al tavolo devono interrompere l'attività di ristorazione (la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico al banco) alle ore 18, non più alle ore 21,00, ma possono continuare ad effettuare la vendita per asporto fino alle 24,00, a condizione che non consentano ai clienti di consumare sul posto (all'interno del locale) o nelle adiacenze dell'esercizio.

Rimane da risolvere (in proposito abbiamo presentato un quesito al Governo) il problema degli esercizi di vendita "di vicinato" che effettuano la vendita "con consumo sul posto" in senso tecnico, i quali non appartenerebbero al settore ristorazione, ma che normalmente consentono ai clienti di consumare al tavolo prodotti di gastronomia, sia pure senza assistenza del cameriere, e che – a nostro avviso – dovrebbero poter effettuare il servizio fino alle 24,00 come gli esercizi di ristorazione con consumo al tavolo.

Gli esercenti, come si è detto, sono tenuti ad esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti: a nostro modo di vedere, tale numero massimo si ricava attraverso la mera applicazione dei criteri determinati all'interno delle linee guida per la ristorazione di cui all'allegato 9 al DPCM 13 ottobre, laddove si afferma che "i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a

prevenire il contagio tramite droplet” (per tali esercizi, dunque, il numero massimo si ricava applicando alla superficie di somministrazione il criterio della distanza di un metro, avendo presente che *“In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere”* - previsione sempre contenuta nelle linee guida). Quanto agli esercizi dove vi è assenza di ristorazione con consumo al tavolo, le linee guida affermano che negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, vi è obbligo di consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza (erroneamente il testo parla di “separazione tra le sedute”, ovviamente non presenti nel particolare tipo di esercizio); inoltre, *“la consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale”*. Anche in tali tipologie di esercizi, dunque, il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente si ricava dall’applicazione del criterio del distanziamento. In definitiva, spetta ai titolari degli esercizi, sia nel caso di presenza di consumo al tavolo che di assenza di tale servizio, determinare il numero massimo di persone ammesse nel locale e riportarlo sul cartello esposto all’ingresso.

5. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEGLI IMPIANTI PRESSO LE AUTOSTRADE. Viene corretta la disposizione che faceva salva l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

A quelli sopra menzionati vengono aggiunti gli esercizi presenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade. La ristorazione sulle autostrade rimane dunque fuori dalle limitazioni. Diverso il caso della ristorazione in stazioni di servizio aperte in altre aree: i servizi presenti in questi ultimi seguono le regole della ristorazione con i limiti previsti dal DPCM, oltre a dover osservare gli eventuali orari di chiusura ove l’attività sia di servizio alla sola utenza della distribuzione dei carburanti.

6. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ CONVEGNISTICHE E CONGRESSUALI. Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

7. LIMITAZIONI PER LE ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE. Fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.

In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la **temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale** e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove.

8. ATTIVITA' SPORTIVE. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali. Lo svolgimento degli sport di

contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei predetti limiti. **L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico- amatoriale».**

Le limitazioni del nuovo DPCM non coinvolgono l'attività sportiva di base e motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, che continuano ad essere consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome,